



Vademecum
Della
PREVIDENZA FORENSE

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Quali sono:

- 1) PENSIONE DI VECCHIAIA RETRIBUTIVA
 - 2) PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA
 - 3) PENSIONE DI ANZIANITA'
 - 4) PENSIONE DI INABILITA'
 - 5) PENSIONE DI INVALIDITÀ'
 - 6) PENSIONE DI REVERSIBILITA' E PENSIONE INDIRETTA
-
- A) RICONGIUNZIONE
 - B) RISCATTO
 - C) TOTALIZZAZIONE

1) PENSIONE DI VECCHIAIA RETRIBUTIVA

: CHI NE HA DIRITTO:

- DAL 01/01/2011 AL 31/12/2013: 66 ANNI DI ETA' CON ALMENO 31 ANNI DI EFFETTIVA ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE
- DAL 01/01/2014 AL 31/12/2016: 67 ANNI DI ETA' CON ALMENO 33 ANNI DI EFFETTIVA ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE
- DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018: 68 ANNI DI ETA' CON ALMENO 33 ANNI DI EFFETTIVA ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE
- DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020: 69 ANNI DI ETA' CON ALMENO 34 ANNI DI EFFETTIVA ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE
- DAL 01/01/2021: 70 ANNI DI ETA' CON ALMENO 35 ANNI DI EFFETTIVA ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

- con possibilità di anticipare il pensionamento al raggiungimento di un'età compresa fra il 65° ed il 70° con l'applicazione di un coefficiente di riduzione dell'importo della pensione pari allo 0,40% per ogni mese di anticipo;

- PENSIONAMENTO ANTICIPATO, cmq non prima del 65° anno di età con 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla cassa (senza alcuna riduzione).

: DECORRENZA:

a) 1° GIORNO MESE SUCCESSIVO AL COMPIMENTO DELL'ETA' ANAGRAFICA PREVISTA;

b) 1° FEBBRAIO DELL'ANNO DI MATURAZIONE DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

: EROGAZIONE:

! su domanda dell'interessato, tramite compilazione dell'apposito modulo, scaricabile dal sito

2) PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

: CHI NE HA DIRITTO:

SPETTA AGLI ISCRITTI ALLA CASSA CHE *HANNO MATURATO IL REQUISITO ANAGRAFICO RICHIESTO* PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA RETRIBUTIVA, MA *NON HANNO RAGGIUNTO LA PREVISTA ANZIANITÀ' CONTRIBUTIVA:*

- DAL 01/01/2011 AL 31/12/2013: 66 ANNI CON ALMENO 5 MA MENO DI 31 ANNI DI EFFETTIVA ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

- DAL 01/01/2014 AL 31/12/2016: 67 ANNI CON ALMENO 5 MA MENO DI 32 ANNI DI EFFETTIVA ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

- DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018: 68 ANNI CON ALMENO 5 MA MENO DI 33 ANNI DI EFFETTIVA ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

- DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020: 69 ANNI CON ALMENO 5 MA MENO DI 34 ANNI DI EFFETTIVA ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

- DAL 01/01/2021: 70 ANNI CON ALMENO 5 MA MENO DI 35 ANNI DI EFFETTIVA ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

: DECORRENZA:

DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

: EROGAZIONE:

su domanda dell'interessato, tramite compilazione dell'apposito modulo, scaricabile dal sito www.cassaforense.it

3) PENSIONE DI ANZIANITÀ'

: C111 NE HA DIRITTO:

- FINO AL 31/12/2011: 58 ANNI CON ALMENO 35 ANNI DI EFFETTIVA ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

- DAL 01/01/2012 AL 31/12/2013: 58 ANNI CON ALMENO 36 ANNI DI EFFETTIVA ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

- DAL 01/01/2014 AL 31/12/2015: 59 ANNI CON ALMENO 37 ANNI DI EFFETTIVA ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

- DAL 01/01/2016 AL 31/12/2017: 60 ANNI CON ALMENO 38 ANNI DI EFFETTIVA ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

- DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019: 61 ANNI CON ALMENO 39 ANNI DI EFFETTIVA ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

- DAL 01/01/2020: 62 ANNI CON ALMENO 40 ANNI DI EFFETTIVA ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE NO AL 31

SE RICORRONO 2 CONDIZIONI:

A) CANCELLAZIONE DAGLI ALBI FORENSI

B) REGOLA RITA' DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

: DECORRENZA:

- 1° trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno;
- 2° trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- 3° trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
- 4° trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

: EROGAZIONE:

su domanda dell'interessato, tramite compilazione dell'apposito modulo, scaricabile dal sito www.cassaforense.it

4) PENSIONE DI INABILITA'

: CHI NE HA DIRITTO:

ISCRITTO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE LA CUI CAPACITÀ È ESCLUSA A CAUSA DI MALATTIA O INFORTUNIO IN MODO PERMANENTE E TOTALE

: REQUISITI:

- malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione;
- iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età;
- effettiva iscrizione e contribuzione per almeno 5 anni (in luogo dei 10), per inabilità causata da malattia o infortunio;
- cancellazione da tutti gli albi forensi compreso l'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori;
- regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.

: EROGAZIONE:

su domanda dell'interessato, tramite compilazione dell'apposito modulo, debitamente compilato, con allegazione di certificato medico attestante:

- incapacità totale e permanente all'esercizio della professione
- la causa dell'incapacità
- epoca del suo insorgere

: DECORRENZA:

dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, a condizione che entro i tre mesi successivi si provveda alla cancellazione da tutti gli albi

: REVISIONABILITA':

entro i 10 anni successivi all'ammissione la Cassa può assoggettare a revisione le condizioni che hanno determinato la concessione della pensione. Il rifiuto di sottoporsi a suddetta revisione comporta la sospensione dell'erogazione della pensione di inabilità.

5) PENSIONE DI INVALIDITÀ:

: CHI NE HA DIRITTO:

- **CAPACITÀ DELL'ISCRITTO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RIDOTTA, IN MODO CONTINUATIVO, PER INFERMITÀ O DIFETTO FISICO O MENTALE, A MENO DI 1/3:**

= **INFERMITÀ O DIFETTO FISICO O MENTALE SOPRAVVENUTI ALL'ISCRIZIONE O, SE PREESISTENTI, AGGRAVATI DOPO L'ISCRIZIONE O, SOPRAGGIUNTE NUOVE INFERMITÀ TALI DA RIDURRE LA CAPACITÀ LAVORATIVA A MENO DI 1/3;**

: REQUISITI:

- Iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età;
- Effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa da almeno 5 anni (in luogo di IO), sia che l'infirmità derivi da malattia sia che dipenda da infortunio;
- Regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.

: EROGAZIONE:

su domanda dell'interessato, tramite compilazione dell'apposito modulo, debitamente compilato, con allegazione di certificato medico attestante:

- riduzione della capacità lavorativa almeno di 1/3
- causa di tale incapacità
- epoca dell'insorgere o dell'aggravarsi

: DECORRENZA:

dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda

: REVISIONABILITÀ:

ogni tre anni per le pensioni che sono state giudicate revisionabili alla concessione. Dopo che è stata confermata due volte non può più essere revocata. Il rifiuto di sottoporsi a suddetta revisione comporta la sospensione dell'erogazione della pensione di inabilità.

COMMUTAZIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ IN PENSIONE DI VECCHIAIA o ANZIANITÀ

Il pensionato per invalidità, che prosegue l'esercizio della professione, può chiedere la commutazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia o di anzianità, a condizione che sussistano i requisiti prescritti per la concessione di tali trattamenti pensionistici.

COMMUTAZIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ IN PENSIONE DI INABILITÀ

Qualora intervenga un aggravamento delle condizioni di salute, tale da comportare un'incapacità totale e permanente all'esercizio della professione, il pensionato di invalidità può chiedere la concessione della pensione di inabilità in sostituzione di quella di invalidità, a condizione che lo stesso provveda alla cancellazione da tutti gli albi forensi.

6) PENSIONE DI REVERSIBILITÀ' E PENSIONE INDIRECTA

: CHI NE HA DIRITTO:

- Il coniuge, anche se separato legalmente, purché non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione.

- I figli minorenni ed equiparati:

- minori di anni 18;
- studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito;
- studenti universitari, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età;
- figli maggiorenni inabili, che risultino (in quanto affetti da inabilità permanente ed assoluta a proficuo lavoro) a carico dell'iscritto pensionato al momento della sua morte.

: DECORRENZA:

dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda

: EROGAZIONE:

su domanda dell'interessato, tramite compilazione dell'apposito modulo, debitamente compilato

: REVOCA:

nel caso in cui la vedova o il coniuge divorziato passi a nuove nozze, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al nuovo matrimonio.

A) RICONGIUNZIONE:

: CHE COS'E':

ISTITUTO CHE SE ESERCITATO CONSENTE DI CONSEGUIRE UN'UNICA PENSIONE E RIGUARDA L'INTERO PERIODO DI CONTRIBUZIONE MATURATO PRESSO ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI RELATIVAMENTE A RAPPORTI ASSICURATIVI NON PIÙ IN ATTO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

: SOGGETTI LEGITTIMATI:

lavoratori autonomi o dipendenti

: PER INOLTARE LA DOMANDA:

deve compilarsi l'apposito modulo in ogni sua parte allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento

• TIPI:

Ricongiunzione nella gestione nella quale il soggetto risulta iscritto al momento della presentazione della domanda.

Ricongiunzione in gestione diversa da quella di iscrizione.

—> Ricongiunzione per la liquidazione di un supplemento di pensione.

: ONERE:

pari alla differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa relativa al periodo considerato e l'importo dei contributi trasferiti da altre gestioni.

B RISCATTO

: SOGGETTI LEGITTIMATI:

- **Iscritti** Cassa, anche pensionati in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie alla Cassa;
- **cancellati** Cassa, che conservino il diritto a pensione di vecchiaia,
- **titolari di pensione di inabilità;**
- **superstiti di avvocati deceduti** (non pensionati) al fine di maturare il decennio di anzianità di iscrizione alla Cassa necessario per conseguire la pensione indiretta.

: ANNI RISCATTABILI

- **Corso legale di laurea in giurisprudenza** (max 4 anni);
- **servizio militare obbligatorio** (max 2 anni);
- servizio civile **sostitutivo** o equiparato al servizio militare obbligatorio (max 2 anni);
- servizio militare prestato in guerra;
- praticantato con e senza abilitazione al patrocinio (max 3 anni).

: CONTRIBUZIONE DOVUTA

Il contributo deve assicurare la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato e non può essere comunque inferiore, per ciascun anno riscattato, ad un importo corrispondente alla somma dei contributi minimi (soggettivo e integrativo) dell'anno di presentazione della domanda.

: PER INOLTARE LA DOMANDA:

deve compilarsi l'apposito modulo in ogni sua parte allegando la fotocopia di un documento *d* riconoscimento

C) TOTALIZZAZIONE

: CHE COS'E':

CONSENTE DI MATURARE UNA PENSIONE CUMULANDO, SENZA ALCUN ONERE PER L'ISCRITTO, PERIODI ASSICURATIVI, NON COINCIDENTI TRA LORO, DI DURATA NON INFERIORE A 3 ANNI, MATURATI PRESSO GESTIONI PREVIDENZIALI DIVERSE, AI FINI DEL CALCOLO DI UN UNICO TRATTAMENTO PENSIONISTICO.

: SOGGETTI INTERESSATI

Tutti coloro che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, siano stati iscritti a due o più gestioni previdenziali, per periodi non coincidenti di almeno 3 anni, a condizione che non risultino titolari di alcun trattamento pensionistico autonomo presso una di tali gestioni.

: ESERCIZIO DEL DIRITTO

La totalizzazione può essere conseguita, previa domanda dell'interessato o dell'avente causa, da trasmettere alla gestione previdenziale di ultima iscrizione dell'assicurato. I contributi, a suo tempo versati, restano accreditati presso i rispettivi Enti, che ne certificano il pagamento ed il corrispettivo periodo temporale.

: TIPOLOGIE DI PENSIONE CONSEGUIBILI MEDIANTE TOTALIZZAZIONE

--> Pensione di vecchiaia;

--> Pensione di anzianità (con 40 anni di contributi);

—> Pensione di inabilità;

—> Pensione indiretta in favore dei superstiti.

Ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità, la totalizzazione può essere richiesta a condizione che l'interessato:

- abbia compiuto il 65° anno di età e maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva ovvero 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età;
- abbia maturato gli altri requisiti, diversi dall'età e dall'anzianità contributiva, per l'accesso alla pensione. (Es. cancellazione albi per la pensione di anzianità).

2) IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

: BENEFICIARIE:

Iscritte alla Cassa con decorrenza anteriore alla data di ingresso del minore (che non deve aver superato il sesto anno di età, se di nazionalità italiana o che abbia anche superato il sesto anno, se di nazionalità estera).

: REQUISITI:

Inesistenza del diritto all'indennità di maternità.

: DOMANDA:

La domanda deve essere inoltrata trasmettendo alla Cassa il modulo, scaricabile dal sito www.cassaforense.it debitamente compilato e corredato dei documenti, indicati nel medesimo. La domanda deve essere presentata, a **pena di decadenza, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del minore nella casa materna.**

: MISURA DELL'INDENNITA':

L'**indennità** è pari all'80% di 5/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore all'ingresso del minore nella casa materna (sia nel caso di adozione nazionale che internazionale) qualora il bambino non abbia superato il 6° anno di età.

unica soluzione (applicando la ritenuta d'acconto del 20%) per complessive cinque mensilità L'indennità; viene corrisposta in unica soluzione (applicando la ritenuta d'acconto del 20%) per complessive tre mensilità.

Il pagamento viene eseguito mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla professionista, oppure tramite assegno circolare non trasferibile inviato presso il suo domicilio fiscale.

3) IN CASO DI ABORTO SPONTANEO O TERAPEUTICO

: BENEFICIARIE:

Iscritte alla Cassa con decorrenza anteriore alla data dell'aborto.

: REQUISITI:

--> Inesistenza del diritto all'indennità di maternità,

--> aborto (spontaneo o terapeutico) verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza (61° giorno) ed entro la 26° settimana.

: DOMANDA:

La domanda deve essere inoltrata trasmettendo alla Cassa il modulo, scaricabile dal sito www.cassaforense.it debitamente compilato e corredato dei documenti, indicati nel medesimo. La domanda deve essere presentata entro il **termine perentorio di 180** giorni dalla data dell'aborto.

: MISURA DELL'INDENNITA':

L'indennità è pari all'80% di 1/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento.

L'indennità viene corrisposta in unica soluzione (applicando la ritenuta d'acconto del 20%)

Il pagamento viene eseguito mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla professionista, oppure tramite assegno circolare non trasferibile inviato presso il suo domicilio fiscale.

B) ASSISTENZA IN CASO DI BISOGNO

: COS'E':

Questo tipo di assistenza comprende le **condizioni (di difficoltà economica contingente o momentanea con particolare riguardo ai casi di malattia o infortunio.**

: BENEFICIARI:

- Iscritti alla Cassa da data anteriore alla presentazione della domanda di erogazione di assistenza.
- avvocati che, pur senza essere iscritti alla Cassa, contribuiscano, ai sensi dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, o abbiano contribuito ai sensi degli artt. 10 e 11 della medesima legge, come modificati dagli artt. 5 e 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, o abbiano versato contributi personali in base a leggi precedenti;
- beneficiari di pensione a carico della Cassa;
- familiari di persone defunte appartenenti ad una delle precedenti categorie.

Salvo casi particolari e con circostanziata motivazione, le erogazioni in favore degli iscritti alla Cassa ai soli fini assistenziali e dei loro familiari non possono superare l'importo dei contributi versati.

: EROGAZIONE

La prestazione assistenziale in oggetto, è erogata dalla Cassa in base a proposta deliberata dal competente Consiglio dell'Ordine, al quale dovrà essere indirizzata la domanda, corredata della documentazione, di cui all'art. 8 del regolamento per l'erogazione dell'assistenza.

Il Consiglio dell'Ordine trasmette alla Cassa copia delle proposte di assegnazione motivate. La Giunta Esecutiva della Cassa, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione e richiesti, se necessari, ulteriori chiarimenti, dispone la trasmissione agli Ordini, degli importi deliberati in favore degli assistiti.

L'ammontare complessivo del contributo assistenziale, sia ordinario sia straordinario, non può superare, di norma, il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno in cui si è verificato l'evento.

C) ASSISTENZA INDENNITARIA

1) INDENNIZZO PER CATASTROFE O CALAMITÀ

• **COS'E':**

La Cassa può concedere un indennizzo in favore di coloro che, a causa di eventi naturali (calamità o catastrofe), abbiano subito danni incidenti sull'attività professionale.

L'ammontare complessivo del contributo assistenziale non può superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno in cui si è verificato l'evento.

• **BENEFICIARI:**

— Iscritti alla Cassa che risiedono o esercitano la professione in un comune colpito dall'evento e che, a causa dello stesso, abbiano subito un danno incidente sull'attività professionale;

— superstiti di iscritti alla Cassa che, al verificarsi dell'evento calamitoso, siano titolari di pensione a carico della stessa o abbiano diritto a conseguirla.

• **DOMANDA:**

deve essere inoltrata direttamente alla Cassa, corredata della documentazione indicata nel regolamento per l'erogazione dell'assistenza.

2) INDENNIZZO PER INFORTUNIO O MALATTIA

• **COS'E':**

Può essere erogata nei casi di malattia o infortunio che abbiano impedito, in maniera assoluta, l'esercizio della professione per almeno tre mesi.

La durata e la natura della malattia o dell'infortunio vengono accertate con relazione di un medico legale o di un primario ospedaliero designato dalla Cassa.

L'indennizzo può essere concesso una sola volta per lo stesso evento ed è ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell'attività professionale, per periodi non inferiori a tre mesi e non superiori a dodici, anche se i vari periodi non fossero continuativi tra loro.

L'ammontare mensile lordo dell'indennizzo è pari ad 1/24 della media dei redditi professionali annui, dichiarati dall'iscritto relativamente ai dieci anni solari anteriori all'evento o per tutti gli anni di iscrizione alla Cassa

• **BENEFICIARI:**

--> Iscritti alla Cassa da almeno tre anni e non pensionati, che, a causa di infortunio o malattia, non abbiano potuto esercitare la professione in modo assoluto per un periodo non inferiore a tre mesi.

• **DOMANDA:**

Deve essere inoltrata direttamente alla Cassa, corredata della documentazione indicata nel regolamento per l'erogazione dell'assistenza.

D) ALTRE PROVVIDENZE

1) CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE

• BENEFICIARI:

Prossimi congiunti di avvocati iscritti alla Cassa o di titolari di pensione a carico della stessa (coniuge superstite e figli conviventi)

—> Parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo, coniuge separato e convivente more uxorio.

• MODALITA' DI EROGAZIONE:

—> Nel caso di coniuge superstite e figli conviventi, titolari di diritto a pensione, il contributo è liquidato senza alcun supporto documentale;

Nel caso di parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo, coniuge separato e convivente more uxorio, il contributo è liquidato a domanda, utilizzando l'apposito modulo, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, corredata dai seguenti documenti:

- certificato di morte;
- dichiarazione dalla quale risulti l'appartenenza ad una delle categorie sopra indicate;
- fattura delle spese sostenute intestate al richiedente.

2) EROGAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI AVVOCATI ULTRAOTTANTENNI

• BENEFICIARI:

—> Avvocati ultraottantenni titolari di pensione a carico della Cassa

• MODALITÀ ' DI EROGAZIONE

A richiesta dell'interessato, mediante domanda, utilizzando l'apposito modulo da trasmettere alla Cassa tra il 1 gennaio ed il 30 giugno di ogni anno, corredata di una dichiarazione attestante i redditi imponibili, mobiliari ed immobiliari, del richiedente (per intero) e del coniuge convivente (per metà) anche se soggetti a tassazione separata.

Il beneficio, in oggetto, viene erogato qualora tali redditi non superino complessivamente il doppio della pensione minima annua erogata dalla Cassa nell'anno di presentazione della domanda.

L'importo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alla situazione di bilancio, in misura non superiore alla metà della pensione minima annua prevista per l'anno di presentazione della domanda.

3) PROVVIDENZE IN CORSO DI ATTUAZIONE

Nella misura stabilita dal Comitato dei Delegati, la Cassa può conferire a favore degli iscritti a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali, nonché dei titolari di pensione a carico della stessa e dei loro familiari:

- borse di studio.
- contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, malati cronici a lungodegenti.
- contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare temporanea.

POLIZZA SANITARIA

Vigenza e Durata:

Dal 1° gennaio 2011 è vigente il rinnovo della Polizza Sanitaria della Cassa Forense con la Unisalute spa (Gruppo Unipol), operativa sino al 31 dicembre 2013 -

Nei confronti di chi opera:

La copertura assicurativa si estende, senza alcun limite di età minimo e con limite di età massimo di 90 anni, a :

- 1) in via automatica e gratuita , tutti gli avvocati iscritti alla Cassa Forense
 - 2) pensionati non più iscritti agli Albi
 - 3) superstiti di Avvocati iscritti alla Cassa
- offrendo la possibilità di estenderla, con oneri a carico dell'interessato, a:

- a) i propri familiari;
 - b) i pensionati non più iscritti alla Cassa;
- che richiedano annualmente l'estensione della polizza sanitaria per C 130,00 per ogni componente del nucleo.

L'adesione al Piano per i familiari è:

facoltativa
da presentarsi a mezzo modulo presente sul sito della Cassa Forense
esclusivamente tramite bonifico bancario
entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno

assicurato:

Oggetto

Sinistro: per il quale sarà dovuto un indennizzo

Infortunio: per ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali constatabili oggettivamente

Tutela Automatica per :

- 1) Grandi Interventi Chirurgici
- 2) Gravi Eventi Morbosi quali quelli:
 - a) determinanti ricovero SENZA Intervento Chirurgico o Trattamento Medico Domiciliare
 - b) determinanti riduzione della capacità lavorativa generica pari o superiore al 66%
- 3) Malattie Oncologiche

Modalità previste in caso di :

Ricovero in Istituto di Cura (ospedale pubblico, case di cura o cliniche private anche all'estero) per:

- a) Grande Intervento chirurgico
- b) Grande Evento Morboso

Il Piano Sanitario prevede il diritto al pagamento delle spese sostenute:

- a) nei giorni precedenti sino a 90 giorni per Grandi Interventi
- c) nei giorni precedenti sino a 30 giorni per Grande Evento Morboso
- d) nei giorni dopo il ricovero sino a 120 giorni in entrambi i casi, durante degenza, anche in caso di day-hospital, per retta, medicinali assistenza infermieristica e accompagnatore

2) Utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale

Il Piano Sanitario prevede il diritto al rimborso delle spese sostenute:

- a) integralmente per ticket sanitari
- b) integralmente per trattamenti alberghieri rimasti a carico dell'Assicurato.

3) Utilizzo di strutture convenzionate e medici convenzionati

Il Piano Sanitario prevede il diritto al pagamento delle spese sostenute:

- a) liquidate direttamente alle strutture stesse da parte dell'Ente Assicuratore
- b) prive di scoperti e franchigie, ad eccezione di garanzie che prevedono specifici limiti

4) Ricovero in Strutture non Convenzionate

Il Piano Sanitario prevede il diritto al rimborso delle spese sostenute:

a) Grandi Interventi Chirurgici:

- per ogni intervento elencato con limite di rimborso previsto dalla polizza

b) per Gravi Eventi Morbosi:

- per ogni ricovero con limite di rimborso pari a € 18.000,00 per anno solare

- per ogni Trattamento Medico Domiciliare con limite di rimborso pari a 20.500,00 per assicurato

- in entrambi i casi, con il limite di una somma massima per nucleo familiare pari a 260.000,00 per anno solare

5) Malattia Oncologica:

Il Piano Sanitario prevede il pagamento delle spese sostenute per malattia oncologica:

a) onorari del chirurgo, retta di degenza e assistenza medica e infermieristica per Intervento Chirurgico

c) terapie rese necessarie dalla malattia oncologica (anche senza intervento Chirurgico) di durata superiore a 10 giorni

Somme massime previste in caso di utilizzo di:

a) Strutture Convenzionate e Strutture Non Convenzionate:

b) per anno solare e per nucleo familiare

rispettivamente per :

e) ricoveri con Intervento Chirurgico sino a E 15.000,00

d) ricoveri di durata superiore a 10 giorni che non comportano Intervento Chirurgico € 10.000,00

Casi di esclusione :

- aborto non terapeutico ed eventuali conseguenze
- malattie mentali e disturbi psichici
- patologie nevrotiche

Commissione Paritetica Permanente :

La Commissione composta da:

quattro membri designati dalla Cassa Forense
due membri designati dalla Società Assicurativa

Il Piano Sanitario usufruisce della Commissione per la risoluzione amministrativa di problematiche insorte e relative a controversie, quali:

- a) interpretazione delle clausole contrattuali
- b) sussistenza dell'obbligo di indennizzo
- e) tipologia e durata della malattia
- d) tipologia e durata dell'infortunio
- e) misura dei rimborsi e liquidazioni di indennità
- f) verifica del comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto con riferimento agli obblighi assunti
- g) monitoraggio dei sinistri

Unisalute Spa call center 051- 4161702
Lunedì-giovedì 8,30- 13,30

Sito Cassa Forense www.cassaforense.it.